

CAPITOLATO TECNICO E D'ONERI

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO.

Oggetto del presente capitolato è la fornitura di servizi di catering per l'Istituto Oncologico Veneto da prestare in occasione di eventi, incontri o riunioni istituzionali, convegni o seminari che si terranno principalmente nelle provincie di Padova e di Treviso, nonché nelle sedi IOV dell'Istituto Oncologico Veneto (Padova, Castelfranco Veneto e Schiavonia) oltre ad eventuali altre località del Veneto.

Le richieste saranno trasmesse esclusivamente dall'Ufficio Formazione, salvo diversa disposizione della Direzione Generale dell'Istituto Oncologico Veneto o dallo stesso Ufficio Formazione, agli indirizzi comunicato dal Fornitore.

È stato stimato un numero indicativo di eventi pari a n.24/anno, per complessivi 48 eventi nell'arco dell'intera durata contrattuale, 10 dei quali si svolgeranno al di fuori della Provincia di Padova.

Le prestazioni che potranno essere richieste all'Aggiudicatario nell'ambito dell'appalto sono le seguenti:

- coffe break (sono stimati annualmente circa n. 6 eventi);
- coffee break rinforzato (sono stimati annualmente circa n. 7 eventi);
- light lunch a buffet (sono stimati annualmente circa n. 6 eventi);
- lunch (sono stimati annualmente circa n. 3 eventi);
- aperitivo di benvenuto (sono stimati annualmente circa n. 2 eventi);
- allestimento (tavoli, tovaglie, personale di servizio);
- eventuale allestimento di gazebi e stufe a fungo in caso di necessità.

I materiali ed accessori proposti dovranno essere dettagliati in sede di offerta.

A titolo meramente informativo e senza che i dati forniti possano legittimare in alcun modo aspettative dell'Aggiudicatario in ordine all'affidamento, si rappresenta che il numero di eventi e di partecipanti è puramente indicativo, pertanto potranno subire delle variazioni sia in aumento che in diminuzione, in base alle specifiche esigenze istituzionali.

Di seguito si riportano i contenuti di ciascuna prestazione da personalizzare e arricchire con eventuali differenti proposte più elaborate di servizio (max tre differenti proposte per ciascuna tipologia):

1.

Regione del Veneto
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico

- a) **Coffee Break dolce**: caffè, tè, latte, pasticceria mignon e pasticceria secca, acqua e succhi di frutta .
Si chiede, inoltre, una proposta di coffee break salato);
- b) **coffee break rinforzato** caffè, tè, latte, pasticceria mignon e pasticceria secca, pasticceria salata, acqua e succhi di frutta
- c) **Light Lunch (base)**: primo piatto, secondo piatto, contorno, dessert, acqua, bibite, caffè;
- d) **Lunch (base)**: bis di primi piatti; secondo piatto, bis di contorni, dessert, pane, acqua, bibite, caffè;
- e) **Aperitivo di benvenuto (base)**: aperitivo alcolico/analcolico, patatine chips, arachidi, bibite varie, succhi di frutta, acqua.

È richiesta la disponibilità a fornire menu per intolleranze alimentari, qualora se ne verificasse la necessità.

Si richiede inoltre che il servizio includa allestimento, servizio vero e proprio, smontaggio, e, in caso di necessità, la predisposizione di gazebo e stufe a fungo.

L'Aggiudicatario dovrà eseguire il servizio nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei livelli di servizi descritti nell'articolo successivo del presente Capitolato, che dovranno essere in ogni caso garantiti nonché accettati incondizionatamente dai concorrenti in fase di presentazione dell'offerta.

Art.2 DURATA CONTRATTUALE E IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo contrattuale massimo a consumo del servizio è pari ad € 22.000,00 Iva esclusa.

L'importo sopraindicato è da considerarsi onnicomprensivo (inclusi oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, costi della manodopera).

Il periodo contrattuale è di 2 (due) anni decorrenti dalla data del 14/05/2025.

L'Istituto Oncologico Veneto intende avvalersi di un'opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi per un importo stimato di € 11.000,00 (IVA esclusa) da attivare in caso di corretta esecuzione del servizio nel biennio precedente.

Art. 3 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e ss. m. e i., si applicherà a partire dal secondo anno del contratto la revisione dei prezzi. La revisione sarà concessa a condizione che sia intervenuta una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i codici ISTAT gli indici, anche

Regione del Veneto
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico

disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 4 MODALITÀ E TEMPISTICA DEL SERVIZIO

La richiesta di attivazione del servizio non potrà essere inferiore a 15 giorni dalla data dell'evento.

Si chiede la disponibilità all'operatore economico alla riduzione dei tempi di preavviso in caso di urgenze.

L'indicazione della tipologia del servizio richiesto, del relativo allestimento occorrente, dei locali, delle date e degli orari in cui si svolgeranno gli eventi, nonché del numero esatto degli ospiti, sarà comunicato al momento della richiesta o al massimo entro 5 giorni dalla data dell'evento.

Qualora l'evento subisse delle revoche, l'Istituto avrà la facoltà di comunicare la disdetta alla ditta a mezzo pec fino a 5 giorni antecedenti la data dell'evento senza ulteriori costi.

I tempi e le modalità di pre-allestimento, smontaggio, eventuale predisposizione di gazebo e stufe a fungo saranno concordati da questo Istituto con l'operatore economico al massimo entro 7 giorni dalla data dell'evento.

La preparazione di tutto l'occorrente per l'esecuzione del servizio dovrà terminare entro e non oltre un'ora precedente l'inizio dell'evento, fermo restando che dovrà essere garantita la massima freschezza delle pietanze e delle bevande, nonché il loro corretto livello di temperatura per la massima gradevolezza delle stesse.

Tutti i servizi dovranno essere svolti a regola d'arte, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, sia sotto il profilo della qualità degli ingredienti utilizzati, sia mediante l'adozione di tutti i necessari accorgimenti e cautele tecniche in fase di cottura, preparazione e trasporto dei prodotti utilizzati nel corso del servizio.

Si rende noto che i locali non saranno dotati di cucine e che, pertanto, sarà cura dell'Aggiudicatario garantire la fornitura di bevande e cibi preparati presso la propria sede.

La preparazione, cottura e conservazione, il trasporto e la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire assicurando idonei accorgimenti volti a garantire la qualità igienico sanitaria del cibo fornito mediante un idoneo piano di autocontrollo secondo il metodo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) e in coerenza con la normativa UE in tema di sicurezza alimentare.

L'Aggiudicatario, se richiesto, dovrà provvedere, ad invarianza di corrispettivi, alla preparazione di cibi per soggetti affetti da intolleranze/allergie alimentari o con particolari qualità in casi di soggetti affetti da specifiche patologie o piatti per vegetariani/vegan.

Regione del Veneto
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico

Gli orari indicati nella richiesta di attivazione del servizio potranno essere ridefiniti su istanza dell'Amministrazione entro 3 giorni lavorativi prima dell'evento, ovvero nel diverso, minore termine indicato nell'offerta tecnica.

Nello svolgimento del servizio il Fornitore dovrà garantire, per tutta la durata dell'evento, uno standard di elevata qualità ed il rispetto delle norme che disciplinano la somministrazione di generi alimentari provvedendo all'approvvigionamento di cibi, bevande e prodotti di alta qualità.

Tutto il personale impiegato dovrà indossare una perfetta uniforme ed essere in possesso delle condizioni sanitarie previste dalla normativa vigente.

In relazione al servizio, il Fornitore dovrà tempestivamente provvedere all'allestimento delle attrezzature idonee a consentire l'ottimale svolgimento degli eventi, oltre al posizionamento degli accessori (es. tovaglieria, posate ecc.).

Il servizio si intende comprensivo, altresì, dei seguenti elementi minimi indispensabili, oltre agli accessori indicati nel presente Capitolato:

- in caso di menù a buffet ("in piedi"), predisporre alcuni tavolini di appoggio (da concordare);
- in caso di pasto completo, allestimento completo del tavolo, con le sedie (da concordare).

Inoltre, il Fornitore dovrà:

- inserire le Legende con descrizione, anche in lingua inglese, degli ingredienti dei singoli piatti offerti nel menù;
- al termine dell'evento, il Fornitore, prima della riconsegna dei locali all'incaricato è tenuto al riordino dei locali medesimi, allo sgombero ed al ricovero dei tavoli, alla rimozione ed allo smaltimento delle carte e dei rifiuti vari entro due ore dalla fine dell'evento.

I rifiuti ed i materiali provenienti dall'espletamento del servizio dovranno essere raccolti e smaltiti a cura dell'Aggiudicatario. Gli oneri per la raccolta, il trasporto, il conferimento a discarica e lo smaltimento dei rifiuti comunque prodotti nell'effettuazione del servizio saranno a carico dello stesso. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di uniformarsi alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata e, laddove prevista nell'Offerta tecnica, alla gestione delle eccedenze alimentari nel rispetto della L. n. 166/2016 e ss. mm. ii.

Eventuali danni strutturali rilevabili all'atto della riconsegna saranno valutati dall'Amministrazione ed addebitati al Fornitore mediante apposito verbale di ultimazione e constatazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'Aggiudicatario la sostituzione della tovaglieria e/o delle stoviglie utilizzate se ritenute non adeguate; in ogni caso il tutto dovrà essere in perfetto stato di utilizzo, adeguato ed idoneo all'evento collegato al servizio di catering.

Regione del Veneto
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico

I camerieri dovranno indossare una divisa e presentarsi in perfetto ordine. Sia i camerieri che il restante personale dipendente dell'Aggiudicatario impegnato nel servizio dovranno tenere un comportamento irreprensibile, di massima cortesia e disponibilità nei confronti dei commensali.

L'Istituto Oncologico Veneto si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario la sostituzione di personale ritenuto non idoneo.

Art. 5 DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUI PRODOTTI MONOUSO

L'Aggiudicatario, potrà utilizzare prodotti e accessori monouso ecosostenibili fatte salve situazioni specifiche ed espressamente richieste.

Art. 6 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a:

- eseguire l'appalto nei termini e con le modalità previsti nell'offerta presentata nell'ambito della procedura ID Sintel, garantendone lo svolgimento con la diligenza richiesta dalla natura del Contratto;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore;
- manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante:

- nonché alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- di ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
- di ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 94 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti

Regione del Veneto
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico

collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in casi di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare di sua iniziativa i servizi né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini dell'Istituto.

In caso di infortunio e/o malattia e/o assenza a qualsiasi titolo del personale impiegato, l'Appaltatore deve comunque assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi nel rispetto dei livelli di servizio concordati.

L'Appaltatore si impegna:

- ad attenersi alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento pubblico pubblicato sul sito://www.ioveneto.it/istituzionale/servizi-al-personale/regolamenti-aziendali/;
- mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Art. 7 REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO

L'Aggiudicatario, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuta responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

L'Aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto deve garantire l'impiego di personale in possesso delle capacità tecniche e professionali necessarie per eseguire le attività oggetto dell'appalto con adeguati standard di qualità.

Il personale dovrà inoltre essere in possesso di idoneità fisica all'impiego ed avere, se non cittadino italiano, una ottima conoscenza della lingua italiana.

L'Istituto si riserva di non accettare il personale messo a disposizione, in carenza delle professionalità o in caso di sussistenza di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento.

Regione del Veneto
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico

Il personale impiegato deve essere dotato di cartellino identificativo (conformemente alla normativa vigente) che resta a carico dell'Aggiudicatario.

Prima dell'avvio del servizio, l'Aggiudicatario dovrà comunicare all'Istituto l'elenco del personale, i relativi dati anagrafici, i curriculum, CCNL applicato.

L'Istituto si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'Aggiudicatario, qualora quest'ultimo abbia dato motivo di lagnanza e/o non consenta il buon svolgimento delle attività.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario anche nei confronti dei terzi.

La sorveglianza da parte dell'Istituto non esonera le responsabilità dell'Aggiudicatario per quanto riguarda l'esatto adempimento del contratto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni e di igiene, delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.) ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, nonché degli accordi sindacali nazionali e locali per il personale dipendente.

L'Aggiudicatario è obbligato per tutta la durata dell'appalto altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Nell'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà impiegare personale qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, numericamente adeguato a garantire il regolare svolgimento delle attività oggetto dell'appalto affidato, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore e che si astenga da iniziative e comportamenti non concordati con gli appositi referenti dell'Istituto preposti al controllo.

In caso di infortunio e/o malattia e/o assenza a qualsiasi titolo del personale impiegato, l'Appaltatore deve comunque assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi nel rispetto dei livelli di servizio concordati.

L'Appaltatore garantisce il corretto comportamento del personale, nonché la diligente osservanza di tutte le norme di legge. La violazione di quanto sopra (oltre alla responsabilità di legge a carico

dell'operatore) sarà considerata inadempienza contrattuale ai fini dell'applicazione delle penali previste nel presente contratto.

L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi, e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dall'Istituto.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

Art. 8 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

A tal fine l'Appaltatore ha trasmesso propria dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'impegno ad utilizzare i conti correnti dedicati e le persone delegate ad operare su tali conti.

Art. 9 NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA

Gli operatori che verranno preposti all'erogazione del servizio dovranno attenersi alle seguenti norme di comportamento:

- mantenere, nel rispetto dei normali standard di correttezza e buona educazione, un contegno decoroso ed irreprensibile;
- osservare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso, secondo quanto disposto dalla legge sulla privacy che sarà compito della ditta impartire.

Qualunque comportamento o errore rilevato durante l'attività verrà segnalato al DEC per le opportune ed eventuali misure da adottare.

L'Istituto Oncologico Veneto, si riserva di chiedere la sostituzione del personale che disattenda le norme comportamentali suddette o che compia, nonostante eventuali successivi interventi formativi, errori ripetuti, ritenuti gravi per le conseguenze sulla funzionalità del servizio e/o sugli utenti.

Art. 10 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

L'Istituto Oncologico Veneto provvederà ad emettere ordinativo di fornitura a consuntivo, sulla base delle prestazioni eseguite. Il fornitore, dopo il ricevimento dell'ordinativo di fornitura, potrà emettere regolare fattura.

Qualsiasi fattura emessa prima dei termini convenuti verrà contestata e verrà richiesta nota di credito a storno totale.

Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni dall'emissione del/i certificato/i di regolare esecuzione a firma del Rup. Tale termine è giustificato dalla particolare natura del contratto, avente ad oggetto

Regione del Veneto
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico

specifici servizi e dalla peculiarità dell'ente appaltante, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

Contestualmente all'emissione del/i certificato/i di regolare esecuzione e, comunque, non oltre sette giorni dall'adozione dello stesso, il Rup emetterà il/i certificato/i di pagamento degli acconti e del saldo.

Le parti assumono gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del D.L. 66/2014 conv. dalla L. 89/2014 in materia di fatturazione elettronica.

La fatturazione dovrà essere effettuata in formato elettronico, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che questo Istituto ha adottato quale proprio standard operativo, sulla base delle disposizioni operative di cui alla circolare informativa prot. 3238 del 11.03.2015 consultabile sul sito www.ioveneto.it.

La fattura dovrà essere intestata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 3512 Padova, e dovrà contenere esplicito riferimento al servizio in oggetto, il numero di ordine e il codice identificativo gara CIG. I codici da utilizzare per la trasmissione delle fatture sono i seguenti: IPA – CODICE IPA: iove_pd , CUU – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9.

La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Art. 11 VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, INADEMPIMENTO E PENALI

Il presente contratto è soggetto, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii, a verifica di conformità, tesa a certificare che l'oggetto dello stesso in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'Aggiudicatario, per favorire il monitoraggio delle prestazioni espletate, dovrà fornire una reportistica con cadenza mensile delle attività svolte, in modo tale che siano rispondenti e coerenti con le attività previste. Al termine del servizio dovrà essere elaborato un rapporto conclusivo che consideri gli aspetti quantitativi e qualitativi.

Durante la vigenza contrattuale l'Istituto, tramite il DEC, ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza

Regione del Veneto
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico

che a seguito di ciò la ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera e assoluta.

Il presente contratto prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. In caso di applicazione di penali al di sopra di tale limite, il contratto verrà risolto di diritto, con diritto dell'Istituto medesimo al risarcimento di ogni eventuale danno.

In caso di mancata rispondenza a quanto previsto in sede di offerta e di quanto concordato con il DEC o referente del servizio, l'Istituto provvederà a contestare l'inadempimento all'Appaltatore.

L'Istituto provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata.

L'Appaltatore, entro un termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, sarà tenuto a presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni rispetto all'addebito contestato.

L'Istituto, in caso di valutata infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte dell'appaltatore, applica le penali previste a valere sulla fattura successiva alla contestazione.

L'applicazione delle penali, indipendentemente dalla tipologia delle stesse, non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale che lo stesso ha assunto con la stipulazione del contratto e che dovesse derivare dalla negligenza, imprudenza e imperizia dello stesso Appaltatore.

Art. 12 RECESSO UNILATERALE

Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii. l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'Appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

L'Istituto si riserva inoltre, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di assunzione di personale qualificato idoneo a svolgere il servizio. In tal caso l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la volontà di recedere dal contratto a mezzo posta elettronica certificata almeno 20 giorni prima.

Regione del Veneto
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico

Art. 13 CESSIONE DEL CREDITO

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 120, comma 12 del D.Lgs.36/2023 e ss. mm. ii..

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.

Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi: sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 35128 Padova; posta certificata: protocollo.iov@pecveneto.it.

La mancata esplicita indicazione del presente contratto, del CIG e dell'importo del credito ceduto comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito.

Art. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii.

Art. 15 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Trova applicazione in questo contratto tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii.

Art. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii, oltre che negli altri casi previsti dallo stesso decreto legislativo, dal DM 49/2018 e dal codice civile.

È fatto salvo quanto previsto dal vigente Protocollo di Legalità della Regione Veneto.

In particolare, in applicazione del citato protocollo di legalità, il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente:

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
- nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale;
- mancata comunicazione tempestiva da parte dell'imprenditore all'Istituto e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,

Regione del Veneto
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico

degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, qualora nei confronti di pubblici amministratori dell'istituto che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, segnalato dal Direttore dell'esecuzione contrattuale al Responsabile del procedimento, nelle modalità e termini di cui all'art. 122, comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituto;
- in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto avente ad oggetto attività imprenditoriali ritenute "sensibili", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011.

In caso di inadempimento totale o parziale, confermato da almeno tre richiami scritti, a mezzo PEC, dovuto a dolo o a colpa grave dell'Appaltatore, il contratto potrà essere risolto con incameramento del deposito cauzionale e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Regione del Veneto
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico

In caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà di ricorrere alla risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 1322 del codice civile.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Istituto il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Istituto rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 17 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REFERENTE DELL'APPALTATORE

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato con atto del RUP.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto, si dovrà attenere a quanto disposto dall'art. 114 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii.

L'Appaltatore ha comunicato per iscritto all'Istituto il nominativo del proprio Referente delle prestazioni contrattuali che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Art. 18 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e la Stazione Appaltante, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 19 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

La ditta aggiudicataria si impegna ad accettare incondizionatamente le clausole pattizie di cui al vigente Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi

Regione del Veneto
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico

e forniture e consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

In particolare: Clausola 1 C: “L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”

Clausola 2 A: “1. L’appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori/delle prestazioni relative al servizio/alla fornitura oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al comma 1.”

Clausola 4 A: “1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”

Clausola 9 A: “1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione

Regione del Veneto
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico

dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1."

Clausola 10 B: "1. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

Clausola 11 C: "La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie."

Art. 20 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso alle condizioni previste dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Art. 21 PRIVACY

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" – riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti e associazioni.

La Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall'altra, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che,

Regione del Veneto
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico

relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (art. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E’ onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all’altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

L’Istituto, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, intende designare l’Appaltatore quale responsabile del trattamento dei dati personali strettamente inerenti all’oggetto dell’appalto, il quale dovrà accettare tale nomina sottoscrivendo lo specifico Accordo ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/279 che dovrà essere sottoscritto in sede di stipula del presente contratto.

Art. 22 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.

Il Responsabile del progetto è la dott.ssa Maria Zanandrea.

Tutte le comunicazioni avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2023, nei confronti del concorrente.

Art. 23 CLAUSOLA FINALE

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si rinvia alle disposizioni del Codice dei contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.), alle disposizioni del Codice Civile in materia di contratti ed alle leggi speciali applicabili all’appalto in oggetto.